



Tre coincidenti verità


Avv. Francesca Andreani

Per ogni caso giudiziario, ogniqualvolta si presume che un uomo abbia commesso un reato, si formano tre distinte verità.

La “verità storica” coincide con quanto accaduto nel giorno in cui l’azione criminosa è stata compiuta ed è conosciuta solo dall’imputato, dalla persona offesa, da eventuali testimoni, ovve-ro da chi ha commesso il fatto, lo ha subito o ha ad esso assistito.

Vi è poi la verità che l’imputato narra al proprio difensore, la soggettiva esposizione e ricostruzione del fatto; infine, la “verità processuale” che emerge nell’aula di giustizia, dall’operosa attivi-tà di diversi soggetti i quali asseriscono, formulano domande, richieste, producono documenti, osservano, scrivono, leggono, ascoltano, eccepiscono, contraddicono. Le “tre verità” non sem-pre coincidono e solo la prima è sempre autentica; quella sogget-tiva e quella processuale possono talvolta sembrare vere, senza però contenere la verità assoluta. Eppure, nella professione di av-vocato, da spunti inattesi si può passare a sorprendenti conclusio-ni. Per ogni regola, un’eccezione. Ed è questo uno degli elementi più affascinanti e preziosi di questo mestiere.

Il caso dell’imputato Carlo mi aveva colpito in modo particolare e sarebbe indelebilmente rimasto impresso nella mia memoria, avendo positivamente condizionato la mia vita ed il mio operato sia da un punto di vista umano che professionale.




Mi recai a colloquio con l'assistito il quale era detenuto presso la casa circondariale, dopo aver letto attentamente le carte che avevo ritirato presso la cancelleria. A seguito di arresto in flagranza per il delitto di violenza sessuale ritualmente convalidato, il Giudice per le indagini preliminari aveva provveduto ad applicare all'imputato la misura della custodia intramuraria.

Il carcere è un luogo molto particolare, sembra un universo a sé, parallelo al nostro mondo, un posto che permette di apprezzare beni di cui abbiamo quotidianamente piena disponibilità ed all'importanza dei quali, forse perché scontati, non prestiamo la dovuta attenzione. Ogni ingresso, ogni breve permanenza in car-cere ed ogni uscita permettono di comprendere e di ricordare cosa sia la libertà. E' nella passeggiata all'aria aperta senza confini e non in quel luogo circondato da muri o filo spinato; è nel tempo impiegato a fare ciò che si ama e non quello che scorre (e sembra non passare mai) nel piccolo spazio di una cella; è nell'affermare ed esprimere la propria verità, percependo di essere creduti o al-meno credibili e non di essere pre-giudicati solo perché appartenenti ad un gruppo che ha commesso errori e deve pagare il relativo prezzo; è nell'esprimere il proprio essere senza essere condizionati dalla rigidità di regole imposte.

La libertà è non avere paura ed essere svincolati da qualsiasi condizionamento.

In carcere fu sorprendente l'incontro con il mio assistito: subito mi accorsi della sua innocenza. Ogni difensore che sia attento, dotato di una minima sensibilità ed apertura emotiva riesce a percepire la non colpevolezza di un uomo perché è racchiusa anche nei suoi occhi, nel suo corretto comportamento, nelle sue delicate movenze, nel pacato tono della sua voce, nei piccoli gesti animati dall'educazione, dal rispetto, dall'accortezza verso l'interlocutore e gli altri. Carlo era un ragazzo di trent'anni, basso di statura, magro, con i capelli arruffati, gli occhi chiari, le gote rosse come la buccia di un'invitante mela, le mani piccole, vestito in modo semplice, con un paio di jeans ed una t-shirt, con uno sguardo buono ed al contempo impaurito, un'espressione mite. Quando mi strinse la mano, pensai che il fuoco di quell'energia contrastasse totalmente con la freddezza, l'apatia, l'immobilità dell'ambiente carcerario. Non



sembrava di certo una persona violenta, Carlo. Quella era la sua prima esperienza con il carcere.


Io avrei scommesso sul fatto che fosse anche l'ultima.

Era accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza con la quale condivideva, da qualche anno, un piccolo appartamento preso in affitto da un'anziana signora. Le parole del capo di accusa "imputato del reato previsto e punito dagli artt. 609 bis e 609 ter ipotesi nr. 2 e 4 c.p. per aver, nella sera del 28 agosto dell'anno 2017, posto in essere atti di violenza sessuale, ovvero di penetrazione della persona offesa, dopo averla colpita con un pugno sulla testa, averla bloccata, averla minacciata brandendo un coltello da macellaio, sedendosi a fianco della persona offesa, sul letto, averle tagliato i capi di abbigliamento infilando il coltello sotto la maglietta e tirandolo sino al collo (coltello con lama lunga circa 30 cm, affilata ed a punta) abusando sessualmente con violenza, mettendole le mani sui seni, palpandola in diverse parti del corpo, abbassandone gli indumenti e penetrandola" non coincidevano affatto con la positiva percezione che avevo avuto.

Mi fermai un'ora a dialogare con lui; si professò, sin da subito, pienamente innocente e mi raccontò, con assoluta serenità e religiosa pacatezza, tutti i particolari di quella sera.

Gli chiesi, prima di andare via, di scrivere una lettera, che avrei ritirato al successivo colloquio, nella quale avrebbe dovuto ricostruire tutto quello che era accaduto nella serata in cui si consumò la presunta violenza sessuale, il luogo, gli orari, le azioni compiute e le parole proferite dalla persona offesa ma soprattutto in quali precisi termini fossero i rapporti con quest'ultima nonché tutte le vicissitudini di cui mi aveva parlato e che ruotavano attorno alla loro presunta storia d'amore.

Concordata la strategia processuale con il detenuto, chiesi di giudicarlo, impugnando il decreto di citazione per il giudizio immediato, nelle forme del rito abbreviato condizionato ad ulteriore integrazione istruttoria ed in particolare all'assunzione della deposizione testimoniale della parte offesa. Leggendo la querela con attenzione,




notai infatti che vi erano molti punti oscuri e diverse contraddizioni che meritavano di essere chiariti da un efficace contraddittorio in aula. La mia richiesta fu accolta dal Giudice. Nel giorno dell'udienza fissata per l'escussione della testimone, la parte offesa, che inizialmente sembrava tranquilla e sicura, si piegò pian piano ed inesorabilmente al cospetto del pubblico ministero che formulava precise domande, dapprima asserendo di non ricordare bene come si erano svolti i fatti, poi contraddicendosi in diverse affermazioni, mentendo infine clamorosamente, addirittura smentendo le dichiarazioni racchiuse nella querela sporta avanti alle competenti autorità.

Quando il pubblico ministero terminò il suo esame, io mi alzai con un energico scatto perché fremevo dal desiderio di affrontare la querelante e confrontarmi con lei, davanti agli occhi attenti dei magistrati e del mio assistito; con tono di voce fermo, grazie alla lettera che aveva scritto Carlo in nome della sua verità (che secondo il mio giudizio coincideva perfettamente con quella storica) formulai, scandendo perfettamente ogni singola parola, alcune domande, brevi, precise, con il solo fine di far emergere la verità e far percepire al giudice ed al pubblico ministero cosa realmente fosse accaduto nella sera del 28 agosto.

In quella piccola aula di giustizia, dove si respirava un'aria carica di tensione ed al contempo si avvertiva l'eventualità di un imminente ed importante cambiamento, riuscii a smontare il capo d'imputazione facendo emergere la relazione d'amore che vi era stata tra la querelante e l'imputato, provando che nessuna violenza sessuale era stata posta in essere ai danni della prima, che i due non erano due estranei coinquilini, che Carlo fosse semplicemente ed assolutamente innocente.

Mi colpì la freddezza della persona offesa, mi rimasero impresse le sue algide espressioni facciali, la confusione nella deposizione, le contraddizioni nelle risposte, il fatto che non avesse rivolto nessuno sguardo a quello che fino a qualche mese prima era stato il suo compagno ed il padre di un bimbo perduto per un aborto spontaneo. Carlo, nonostante quanto stesse accadendo in aula, guardava ancora quella donna con gli occhi dolci e pieni di perdono che solo un innamorato può avere. Mi girai verso di



lui, trattenendo alcune personali considerazioni, impegnata com'ero a fare domande alla testimone per difenderlo.

Dopo la discussione, mentre attendevamo la sentenza, un pensiero mi sfiorò, spontaneo, nitido e carico di un significato che mi fece arrendere, contro il quale non potevo combattere: la vera pena per Carlo non era stata trascorrere quei mesi in carcere, l'umiliazione provata per essere giunto in quell'aula con le manette, simbolo della privazione della libertà, nonostante l'innocenza. La vera pena per Carlo era amare una persona che non nutriva lo stesso sentimento, che lo aveva abbandonato, ferito e messo in seri guai, nell'assurda condizione di doversi difendere da pesanti ed infamanti accuse, in nome di ragioni inspiegabili e totalmente sfuggenti, allora, come oggi. Le manette al cuore possono far più male di quelle ai polsi, pensai.

Il Giudice, uscito dalla stanzetta ove si era ritirato per redigere la sentenza, proferì, in nome del popolo italiano, queste parole: “Vi-sti gli artt. 438 e seguenti e 530 comma 1 c.p.p. assolve Carlo R. dall'imputazione di violenza sessuale a lui ascritta, perché il fatto non sussiste. Revoca, di conseguenza, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'imputato ed ordina che lo stesso sia immediatamente rimesso in libertà, se non detenuto per altra causa. Ordina trasmettersi copia degli atti alla Procura della Repubblica in sede affinché proceda nei confronti della querelante per il delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. commesso ai danni dell'odierno imputato”.

“La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge” (art. 13 della Costituzione).

La libertà personale può essere restituita con una sentenza pronunciata da un giudice equo ed imparziale che abbia assistito ad un contraddittorio, tendenzialmente paritario,



tra accusa e difesa in un'aula di giustizia ove tutte le parti processuali si adoperano per la ricerca della verità.

E' anche nel lavoro e negli sforzi protesi al raggiungimento di quel fine, la possibile restituzione della libertà ad un innocente, che si nasconde il senso dell'operato di un avvocato.

Nella possibilità che in un'aula di giustizia la verità storica, ben rappresentata e riprodotta, possa divenire verità processuale e possa altresì coincidere con la verità narrata dall'imputato.

Dopo aver salutato Carlo con una energica stretta di mano ed aver udito il suo grazie per l'impegno massimo profuso in sua difesa e per la vittoria ottenuta, ripresi l'automobile per rientrare nel mio studio legale.

Mentre guidavo, sorridevo soddisfatta per il risultato del mio lavoro e felice per il mio assistito, un uomo al quale era stata restituita la libertà: pensai che non avrei più dimenticato quel giorno carico di vita, pieno di emozioni.

Era il giorno delle tre coincidenti verità.